Comune di
Arcore

Regolamento per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per i Gemellaggi

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 20.12.2023

Sommario

Premessa 3
Art. 1. – Obiettivi 3
Art. 2 – Composizione 3
Art. 3 – Struttura 3
Art. 4 – Attività e funzionamento del Comitato 3
Art. 5 – Procedura di convocazione 4
Art. 6 – Scioglimento del Comitato 4
Art. 7 – Disposizioni finanziarie 4
Art. 8 – Disposizioni finali 4
Articolo 9 - Entrata in vigore 4

Premessa

Il Gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato sociale, culturale, politico e religioso al servizio della pace, fratellanza e reciprocità tra i cittadini d'Italia, d'Europa e del Mondo.
Con il presente Regolamento si disciplina il funzionamento del Comitato per i Gemellaggi.

Art. 1. – Obiettivi

Promuovere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sul significato del gemellaggio, per coinvolgere e mobilitare le risorse economiche, culturali, sociali e sportive della collettività locale, specie associazioni e gruppi, e renderle pienamente protagoniste di questa importante esperienza di alto valore civico - programmare, organizzare e coordinare le attività necessarie a realizzare il gemellaggio: dall'instaurazione al mantenimento dei contatti con il comune prescelto fino a curare tutte le iniziative di incontro, confronto, conoscenza, ospitalità, scambio, cooperazione.

Art. 2 – Composizione

Il Comitato strutturalmente collegato all'organo amministrativo, funzionalmente dipendente dall'Amministrazione comunale, è composto da rappresentanti dell'Amministrazione, della scuola, delle istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi.

Fanno parte di diritto:

- il Sindaco;
- il Presidente del Consiglio comunale;
- l'Assessore/Consigliere Delegato ai Gemellaggi e Cooperazione Internazionale;
- l'Assessore alla Cultura;
- due Consiglieri designati tra i componenti della Maggioranza;
- due Consiglieri designati tra i componenti della Minoranza;
- il Funzionario ai Servizi Sociali o suo delegato;
- il Funzionario alla Cultura o suo delegato;
- il Funzionario agli Organi Politici o suo delegato;
- un rappresentante delle Frazioni, designato tra i Presidenti di Frazione dai medesimi;
- un rappresentante delle Scuole Pubbliche – Private - Partecipate;
- due rappresentanti delle Associazioni del territorio, designati tra i Presidenti delle Associazioni medesime.

Fanno parte facoltativamente, a seconda della tipologia di Gemellaggio, soggetti terzi nominati dai membri di diritto.

Art. 3 – Struttura

I componenti del Comitato eleggono al suo interno:

- un presidente
- un vicepresidente
- un segretario

I componenti del Comitato decadono dal loro incarico in caso di:

a) dimissioni;
b) mancata partecipazione alle riunioni per 3 volte consecutive;

Art. 4 – Attività e funzionamento del Comitato

Il Comitato ha il compito di indicare gli obiettivi e di predisporre il programma da seguire per la realizzazione del gemellaggio prescelto.

Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria:

- entro il 31 dicembre per presentare al Consiglio comunale il programma relativo all'anno successivo con l'indicazione degli obiettivi che si intende raggiungere e gli ambiti specifici in cui sviluppare i progetti insieme al preventivo finanziario;
- entro il 15 giugno per la verifica del programma ed eventuali modifiche o integrazioni e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;

L'esecuzione del programma è subordinata all'approvazione della Giunta comunale.

Il Comitato si occupa di attuare i programmi sottoposti alla Giunta comunale e da questa approvati.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno nove componenti di diritto.

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la sua maggioranza.

Art. 5 – Procedura di convocazione

Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere comunicate tramite PEC almeno 5 giorni prima della riunione, salvo ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti alla seduta dell'organo; a parità di voto prevale quello del presidente

Art. 6 – Scioglimento del Comitato

Il Comitato Gemellaggi si scioglie con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 7 – Disposizioni finanziarie

Il Consiglio comunale provvede ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa destinato alle attività del Comitato, il cui ammontare sarà messo a disposizione dello stesso solo dietro delibera della Giunta comunale.

Per raggiungere i propri obiettivi, il Comitato potrà usufruire di tutti i contributi che, a vario titolo, potranno pervenire da parte di Enti e privati, oltreché del ricavato delle attività che lo stesso provvederà ad organizzare e di altre fonti di entrata che di volta in volta si presenteranno.

Art. 8 – Disposizioni finali

Con l'approvazione del presente Regolamento s'intende abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 16.12.2006.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dallo Statuto comunale e verrà divulgato nelle forme previste.